

**Avv. Pasquale Marotta**

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
**pec: pasquale.marotta@avvocatismev.it**

**Oggetto:** Avviso ai sensi del decreto di fissazione di udienza del 26/01/2017, n. cronol. 141/2017, reso dal Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri del Tribunale Ordinario di Mantova - Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 45/2017, proposto dalla docente Pascale Giancarla.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro - Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri - R.G. n. 45/2017 - Udienza del 16/06/2017, ore 9,30, per la discussione dell'udienza di merito.

2. Ricorrente: Pascale Giancarla, nata a Piedimonte Matese (CE) il 16/11/1975 e residente in Sant'Angelo d'Alife (CE) alla via Roma n. 121, C.F. PSC GCR 75556G596V.

3. Indicazione delle Amministrazioni intimare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Firenze; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova.

4. Conclusioni: **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie dall'a.s. 2008/2009 al 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 12,00 punti; **E, PER L'EFFETTO, Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nella provincia di Firenze sull'Ambito Toscana 0008, nel rispetto della tabella di viciniorietà rispetto alla provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016).

5. Sunto dei motivi del ricorso: VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001, CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. Nella domanda di mobilità, ella ha dichiarato i propri titoli di servizio e culturali. Segnatamente, ella ha dichiarato un servizio d'insegnamento pre-ruolo per un totale di 7 anni scolastici.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, nel convalidare la domanda di mobilità, non le ha riconosciuto n. 4 anni di servizio d'insegnamento pre-ruolo prestati nella scuola paritaria. La

mancata valutazione scaturirebbe dalla previsione contenuta nelle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO". Invero, nella Premessa delle citate "Note comuni", si prevede che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera". Tale previsione appare assolutamente illegittima in quanto contrastante con la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001. Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1, ult. cpv. ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corrispondenza del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari dall'a.s. 2008/09 all'a.s. 2011/12 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12,00 nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità. Si consideri che laddove la ricorrente ottenesse la valutazione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato, ella avrebbe diritto ad un punteggio complessivo pari a 40,00 punti. Ciò posto, occorre rilevare che la disciplina della procedura di mobilità è dettata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016. Orbene, dalla normativa richiamata emerge che in caso di mancata assegnazione su uno degli ambiti prescelti nella domanda di mobilità, l'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita O.M.. Dalla tabella di viciniorietà della provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016) si evince che la provincia di Firenze è molto più vicina rispetto

alla provincia di Mantova. Ebbene, laddove fosse stato riconosciuto alla ricorrente tutto il servizio pre-ruolo, ella avrebbe avuto diritto all'assegnazione nella provincia di Firenze.

6. Indicazione dei controinteressati: *tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (Provinciali, Interregionali e Nazionali) del personale docente che hanno ottenuto l'assegnazione per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, Posto di Sostegno, nella provincia di Firenze sull'Ambito Toscana 0008, aventi un punteggio inferiore a punti 40,00, che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente o subirebbero comunque un pregiudizio.*

7. La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del decreto di fissazione di udienza del 26/01/2017, n. cronol. 141/2017, reso dal Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri del Tribunale Ordinario di Mantova - Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 45/2017, proposto dalla docente Pascale Giancarla, nei confronti di tutti i controinteressati.

8. Il testo integrale del ricorso introduttivo, la procura, il decreto di fissazione udienza del 26/01/2017, n. cronol. 141/2017, reso dal Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri del Tribunale Ordinario di Mantova - Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 45/2017, sono in ALLEGATO.

avv. Pasquale Marotta

